

1860

N. 43

177

LIBRO DEI PROCEEDI
DEL TRIBUNALE CIVILE
DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE
SEZIONE DI TRAMONTANA

A. Rives

Audienza tenuta dalla gran Corte civile
sedente in Trani, oggi ventisette
Gennaio mille ottocento sessanta.

Nella causa iscritta or. g. n. 19865.

Contro Fra D. Salvatore Mastrocchi, cono-
cato e proprietario Somiciliato in

Luci, appellante, patrocinato da D.
Francesco Lionetti.

23 Gennaio 1860

Presenti i Sig.
D. Felice De Nitti
Consig. Presidente
D. Nicola Nobile
D. Domenico Caffizzi
D. Gaetano Mura
D. Giuseppe Costanzo
D. Giuseppe Grandonico
D. Giovanni Chiaja
D. Michele Lattini
Conf. Pres. del Re

E D. Teresa Pechibianco, autorizzata
dal marito D. Andrea D'Amelio,
proprietari Somiciliati in detto Comune,
appellati patrocinati da D. P. A.
Squarzi di Scanno.

Le parti chiamate nelle forme consuete -


J. S. M. S. In continuazione dell'udienza del dì
dieci sette del volgente, in cui intesero

U. S. M. S.

le conclusioni de' patrocinatori delle parti.

Intesi i chiarimenti di fatto e propri
del Giudice e igno Caffizzi.

Inviati i patrocinatori delle parti
ad aringare fin riguardando la causa
fu introdotta, non credendo di esse
nessuna.



Edotti gli atti
Sulla questione.

Considerando, che
non censurabile renda
si la sentenza dei
primi giudici nella
prima parte che in
linea provvisoria om-
loga il parere dei peri-
ti in prima lettura, in
quanto al Dritto del-
la Signora Ochibian-
co di non permettere
le novità che il Signor
Nasturchi faceva
nel fabbricato contiguo,
che inferivano detri-
mento nel Dritto di
proprietà di lei, che
con titoli il perito tro-
vava basati; titoli che
il Tribunale trovava
efficaci a sostenere
il Dritto della Signora

Il Perito

G. S. Mathia
U. M. Scario

23
Dichibiamo, come lo
sono in realtà, ri-
sultando senza equi-
voco dagli atti della
graduazione e par-
teggio presentati; ciò
che dal signor Ma-
strauchi non si sconose
in fine, facendo ricor-
so a novella comen-
zione che aveva dovuto
effervi tra gli asse-
gnatarii in seguito
dell' eseguito partaggio;
epperò che il Tribuna-
le ritenne in linea
provvisoriale il Drit-
to associato della Pi-
gnora Dichibiamo, che
risultava dai titoli
prodotti e dalla ipse-
zione sopra luogo dai
periti, e sospese di
ufficio i provvedimen-

Al Nucleo

[Decorative flourish]

ti si risulta a tale
 dichiarazione di
 dritto, ammettendo il
 Signor Mastruchi a
 provare con titoli la
 asserita convenzione
 che avea innovato lo
 stato del partaggio at-
 tributivo di proprietà
 agli assegnatari. —
 Che posto ciò, mal si
 sostiene dall'appel-
 lante, che il Tribu-
 nale errava nella
 sostanza e nella for-
 ma; dappochè non
 errava nella substan-
 za, ove si ponga
 mente che la signo-
 ra Occhibiano, con
 la sua azione recla-
 mava contro l'inno-
 vato del Signor Ma-
 struchi, inferendo pre-

J. S. Mathia

V. M. Bionio

giudizio alla di lei
proprietà vicina, per
esserfi dal Signor
Mastracchi appropriato
to di un muro di lei,
aperto in esso una
porta, procurandosi
con ciò una uscita so-
vra un passetto che
le apparteneva, e
sopra i suoi terrazzi;
ed inoltre, che si era
gravato di appoggio
sopra il suo muro, e per-
ciò chiese chiuderfi
quel vano di porta
aperta, e di essere
indennizzata dell'ap-
poggio; ed a giustifi-
care il di lei Diritto che

La veniva contra-
detto dal Signor
e Mastrauchi che a
lui si apparteneva
quel passetto nel
di cui muro la porta
si era aperta, pre-
sentava la Signora

1790 30
[Stampa]
Al Signor

Signora

G. M. Maria

M. Maria

Prohibiamo i suoi
titoli al perito, e vi
produceva in giudi-
zio, onde escludere
il preteso Dritto del
e Signor Mastrauchi.
Quindi lo esame di
quei titoli non im-
porta che quell'azio-
ne si fosse cambiata
in revindicatione, ma
solo per definire la
legittimità o illegitti-

mità dell'oprato del
Signor Maffrauchi,
ed era ciò indispensabile
fu vero, assodato col
verbale di partaggio
eseguito nel Settembre
mille ottocento trentasei
fodue del palazzo appro-
priato in danno del
Barone D. Andrea
Vannalesse, che al
paffetto in disputa so-
pra della sala, e della
scala che si ascende
fulla loggia unita-
mente al paffetto, ne
fu dato valore in dua-
ti ventitre e grana sei
e $\frac{2}{3}$, e che nei membri
dell'appartamento af-
segnato alla e Signora

181

Di Signatelli non va con-
preso il passetto an-
tidetto, nè la scala dal-
la quale si ascende,
nè il valore, rimane
quel membro nell'as-
segno del di più di
quel palatko, fatto
in massa a favore
degli assegnatori Bel-
e Palladini, e nel valo-
re dei duecenti ottocento
trentotto, grana ventitre
 $\frac{7}{12}$ del totale assegno
ai medesimi fatto, la
proprietà di quel pas-
setto a costoro fu as-
segnata, ed il nun-
dro al Signor Ma-
struchi di rompere il
muro ed aprire una porta

su detto passetto. Nè la
destinazione della salet-
tà rimasta in comune
~~contare~~ Signora Signatè-
li, ricavata dalla gran
sala, assegnata ai Signori
Beli e Palladini,
giusta si stabilisce col
partaggio, Tava dritto
al Signor Mastruchi
d'inferire quelle novità
in pregiudizio dei dritti
del vicino, e quindi ben
fede il primo Magistrato
di ritenere un tale diritto
dei Signori Beli e Pala-
dini, e subordinarne le
conseguenze alla dimo-
strazione con titoli sul-
l'asserita novella conven-
zione, creduta effettuata

al seguito di quel partag-

182

gio.

Che ciò non rendesi
incompatibile, come
pretende l'appellan-
te; Dapoichè se non
si aclarava il Dritto
riveniente da quel
titolo alla Signora
Pechibiano, che ha
causa dagli assegni-
tarii Belie e Pallabi-
ni, non potea discen-
dere ad ordinare la
pruova se rinnovato
fosse stato quel Dritto
che riveniva da quel
titolo, per effetto di un
titolo con convenzione
novella. Laonde la sen-
tenza in esame, nella

parte definitiva, merita di
essere confermata. —

○ Nella 2^a questione
considerando che invano si reclama
ora prova testimoniale per la
voluta convenzione che rinnovava
lo stato per i motivi del partaggio,
la quale rende inammissibile,
non essendovi alcun elemento
che fa eccezione alla regola
del divieto per l'evidenza
del valore; il Tribunale
nell'accordare la prova
per titoli dell'assertiva del
detto Signor Mastrauchi,
la disponeva di ufficio, non
richiesta da lui, nè contraddetta,
quindi l'appello avverso que-
sta parte della sentenza
rende inammissibile, essen-
do una mera interlocutoria,
potendosi congiuntamente
alla sentenza di merito 9^{ta}.

varfene. art. 515 Pa. le.

183

— Sulla 3^a questione —
Considerando che l'appellante
risulta all'intutto soccombente
nel di lui gravame, epperò
giusto che sia condannato alle spese.

Per tali motivi.
La gran Corte Civile, pronun-
ziando definitivamente,
righetta l'appello
prodotto da D. Salvatore
e Mastracchi contro la
sentenza del Tribunale
Civile di Lecce del sedici
Giugno ultimo, per ciò
che riflette il capo dif-
finitivo della medesima.
Dichiara poi inammissi-
bile l'appello suddetto
contro il capo interlocutorio
della cennata sentenza, ed

ordina che la medesima abbia
la sua piena esecuzione.
Condanna l'appellante alla
multa di carlini ventiquattro
in pro del Real Tesoro, ed alle
spese del giudizio in grado
di appello, liquidate in du-
cati trentanove, franchi cinquanta,
telle comprese la spedizione.

Nella liquidazione non è com-
preso il compenso all' avvo-
cato, qualora fosse dovuto.

Pod. ^{co} D. M. Maria

Cincenzo Maria Biondi

20 5 50

Sp. d. ven. b. subit. maggio 1800
bo 7 nr 5017 59 nr 5740

Priva.

[Signature]

ff. 631
D. M. Maria

Sp. d. ven. b. subit. maggio 1800
bo 7 nr 5017 59 nr 5740